

ALLEGATO II

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

1) nell'appendice 3 dell'allegato I sono inseriti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2:

«2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N₁ che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no ⁽¹⁾

2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: kg

2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: kg»;

2) nell'allegato XII è aggiunta la seguente sezione 5:

«5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂ E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI N₁ SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

5.1. Al fine di determinare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante di un veicolo sottoposto ad omologazione in più fasi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, il veicolo di base, quale definito all'articolo 3, paragrafo 18, della stessa direttiva, viene sottoposto a prova conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.

5.2. La massa di riferimento da usare per la prova è ottenuta mediante la seguente formula:

$$RM = RM_{\text{veicolo_di_base}} + DAM$$

in cui:

RM = massa di riferimento da usare per la prova, in kg

$RM_{\text{veicolo_di_base}}$ = massa di riferimento del veicolo di base quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg

DAM = massa aggiunta standard, calcolata secondo la formula di cui al punto 5.3, corrispondente al peso stimato della carrozzeria del veicolo di base, in kg.

5.3. La massa aggiunta standard si calcola secondo la seguente formula:

$$DAM: a \times (TPMLM - RM_{\text{veicolo_di_base}})$$

in cui:

DAM = massa aggiunta standard, in kg

a = fattore moltiplicatore, calcolato secondo la formula di cui al punto 5.4

TPMLM = massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico dichiarata dal costruttore del veicolo di base, in kg

$RM_{\text{veicolo_di_base}}$ = massa di riferimento del veicolo di base quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.

5.4. Il fattore moltiplicatore si calcola secondo la seguente formula:

$$a = 3,162 \cdot 10^{-7} RM_{\text{veicolo_di_base}}^2 - 5,823396 \cdot 10^{-4} RM_{\text{veicolo_di_base}} + 0,4284491516$$

in cui:

a = fattore moltiplicatore

$RM_{\text{veicolo_di_base}}$ = massa di riferimento del veicolo di base quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.

5.5. Il costruttore del veicolo di base è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4.

-
- 5.6. Il costruttore del veicolo completato inserisce, nel certificato di conformità, le informazioni relative al veicolo di base, conformemente all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE.
- 5.7. Nel caso dei veicoli sottoposti ad omologazione individuale, la scheda di omologazione individuale contiene le seguenti informazioni:
- a) emissioni di CO₂ misurate con il metodo descritto ai punti da 5.1 a 5.4;
 - b) massa del veicolo completato in ordine di marcia;
 - c) codice di identificazione corrispondente al tipo, alla variante e alla versione del veicolo di base;
 - d) numero di omologazione del veicolo di base, compreso il numero di estensione;
 - e) nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base;
 - f) massa del veicolo di base in ordine di marcia.
- 5.8. La procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 si applica ai veicoli di base della categoria N₁, come definiti nell'allegato II, parte A, punto 1.2.1., della direttiva 2007/46/CE, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.»
-